



Prefettura - UTG di Frosinone

li, 3 maggio 2016

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Oggetto: Richiesta pareri di agibilità alla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Regolamento.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza sull'argomento di cui all'oggetto ed in particolare alla prefettizia in data 7 ottobre 2015 il cui riscontro, con l'occasione, si sollecita per chi non avesse ancora provveduto.

Al riguardo, si rammenta che con D.P.R. 28 maggio 2001, n.311 è stato introdotto l'art.141 bis del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e contestualmente sono stati riformulati gli art. 141 e 142 del medesimo regolamento.

In virtù di dette modifiche è stato previsto che la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sia in primo luogo comunale e che le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata e convenzionata.

La Commissione provinciale di vigilanza, in ogni caso, è competente ad esprimere il parere di agibilità degli impianti di maggiore dimensione (locali cinematografici o teatrali, spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e restanti locali ed impianti con capienza superiore ai 5.000 spettatori).

Al riguardo, si rende opportuno dare alcune indicazioni a cui attenersi inderogabilmente.

In primo luogo si evidenzia l'impossibilità di convocare la Commissione provinciale nelle giornate festive e prefestive in quanto non è possibile garantire la presenza degli esperti esterni per i quali non sussiste alcuna forma di rapporto funzionale o gerarchico con la P.A. e peraltro, come precisato anche dal Ministero dell'Interno, non è possibile garantire la presenza neppure dei componenti della Commissione che rivestono la qualità di pubblici dipendenti in quanto la legge, da tempo, ha reso obbligatorio l'orario settimanale su cinque giorni lavorativi.

Si sottolinea, inoltre, l'assoluta necessità della tempestività delle istanze e che la documentazione tecnica deve essere assolutamente esaustiva per consentire un esame completo del progetto da parte della predetta Commissione.



Prefettura - UTG di Frosinone

Oltre alla carenza della "normale documentazione" si è avuto modo di riscontrare la totale assenza di una puntuale descrizione, sia nelle istanze sia negli allegati, del tipo e della consistenza della manifestazione per la quale si richiede il parere della Commissione provinciale.

Dette incombenze sono prescritte dal titolo XVIII del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i. e dal D.M. 22 febbraio 1996, n.261. I competenti uffici comunali devono verificarne la sussistenza prima di inoltrare la domanda a questa Prefettura.

In assenza delle predette indicazioni la Commissione si trova nell'assoluta impossibilità: a) di esprimere il proprio motivato parere che costituisce – ai sensi del disposto dell'art.80 del T.U.L.P.S. – presupposto "inderogabile" per il successivo rilascio dell'autorizzazione da parte del competente organo del Comune; b) di poter indicare gli accorgimenti e le cautele atte a prevenire situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Alla luce delle predette considerazioni e tenuto conto che l'art.8 del D.M. n.261/1996 impone ai gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento – cui la Commissione di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendio – di richiedere, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo di trattenimento, il servizio medesimo al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, scaturisce l'imprescindibile esigenza che la Commissione provinciale di vigilanza debba necessariamente esaminare la richiesta di parere per le determinazioni di competenza almeno dieci giorni prima dell'evento programmato.

Tutto ciò premesso, si ritiene indispensabile che i competenti uffici comunali trasmettano le istanze tese ad acquisire il parere della predetta Commissione provinciale, per tutti i tipi di manifestazioni ivi comprese quelle a carattere temporaneo, almeno quindici giorni prima del giorno in cui è previsto l'evento, corredate da tutta la prescritta documentazione ed elaborate in originale o in copia conforme.

In tal modo la citata Commissione, dopo aver effettuato l'esame preventivo della documentazione e del progetto per le determinazioni di competenza, potrà disporre il sopralluogo in loco che deve essere effettuato non più tardi del quinto giorno antecedente la manifestazione.

Pertanto si informano le SS.LL. che, qualora non siano rispettati i termini sopraindicati o la documentazione non sia rispondente a quanto prescritto dalle norme o non sia integrata tempestivamente (dieci giorni antecedenti) la Commissione provinciale, impossibilitata ad esprimere la valutazione preliminare nel termine indicato di dieci giorni antecedenti l'evento, non procederà ad effettuare alcun sopralluogo sul posto.



Prefettura - UTG di Frosinone

La predetta determinazione, onde prevenire eventuali situazioni pregiudizievoli per la sicurezza pubblica in relazione al programmato evento, sarà comunicata alle SS.LL. tempestivamente e comunque almeno cinque giorni antecedenti l'evento medesimo.

Al fine di evitare spiacevoli situazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per il rispetto dei tempi indicati in premessa, nell'esclusivo interesse generale della sicurezza e della incolumità pubblica.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO
(Zarrilli)

Oh CT